



CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

Prot. 9282 del 14/04/2020

Ordinanza del Sindaco n. 23 del 14/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER MOTIVI DI SICUREZZA DI ULTERIORI MISURE, VOLTE AL CONTRASTO E AL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

IL SINDACO

Viste

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con cui l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con cui l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in ragione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per la durata di sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio legato all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali;

Visti:

- Il D.P.C.M. del 23.02.2020 "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 nr. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23.02.2020;
- Il D.P.C.M. del 25.02.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 nr. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 47 del 25.02.2020;
- Il D.P.C.M. del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 nr. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020;

- Il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 nr. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicando sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 55 del 4 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 nr.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 59 del 08.03.2020;
- Il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 nr.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. Serie generale n. 62 del 09.03.2020);
- Il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale attuative del Decreto Legge 23.02.2020, n. 6", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Considerato che all'art.1, comma 2, "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del sopracitato D.P.C.M. del 09 marzo 2020, si dispone il divieto, sull'intero territorio nazionale, di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Visto il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabile sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 76 del 22.03.2020;

Visto il D.P.C.M. del 1° aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020 n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabile sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 88 del 01.04.2020;

Considerato che gli ultimi dati sulla diffusione del virus, pur evidenziando un rallentamento a livello nazionale, non sono in miglioramento a livello locale;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che attengono alla sicurezza e all'ordine pubblico, dover adottare Ordinanza contingibile e urgente con l'applicazione di ulteriori misure, volte al contrasto e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, meglio specificate nel dispositivo;

Visti

- La legge 07.08.1990 n.241;
- Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 54 contenente la previsione del potere sindacale di emanare provvedimenti contingibili e urgenti;
- Lo Statuto Comunale;

In Attesa di ulteriori aggiornamenti e/o provvedimenti in merito da parte delle Autorità preposte

ORDINA

Con effetto dal 14 aprile 2020 per tutte le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono espressamente riportate e trascritte, l'applicazione delle seguenti misure, volte al contrasto e al contenimento dell'epidemia da COVID-19:

- E' obbligatorio l'utilizzo della mascherina in tutti i casi in cui, per comprovato motivo, sia necessario recarsi al di fuori della propria dimora;
- E' obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro in tutti i casi in cui, in luogo esterno, ci si trovi in prossimità di altre persone;
- E' obbligatorio non uscire dal proprio domicilio e limitare al massimo le interazioni sociali, contattando il proprio medico curante, per tutti coloro che manifestino sintomi riconducibili ad una infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C;
- E' consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria dimora e comunque ad una distanza non superiore ai 200 metri dalla stessa, solo individualmente e sempre mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone;
- E' obbligatorio, qualora si accompagnino animali domestici al di fuori della propria dimora per necessità fisiologiche, rimanere nei pressi della dimora stessa e comunque ad una distanza non superiore ai 200 metri da essa; questo sempre mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento viene, per quanto di rispettiva competenza, a:

- alla Prefettura di Imperia - Ufficio territoriale di Governo;
- 1) Segreteria Generale - per la registrazione e pubblicazione di legge;
- 2) Dirigenti dell'Ente per le rispettive competenze;
- 3) Comando Carabinieri Bordighera;
- 4) Alla Protezione Civile del Comune di Bordighera;
- 5) Al Servizio Sanitario Nazionale 112;

INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria. In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Che è fatto obbligo ai soggetti destinatari e preposti alla sua esecuzione assicurarne il rispetto ed agli organi di Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine sanzionare eventuali inadempienze a norma dell'art. 650 del C.P.

Il Sindaco

Dott. Vittorio Ingenito

firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/93